ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 37

Operazioni intracomunitarie

Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunita' economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Versione in vigore dal 30 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Titolo	II — Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Capo	II — Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-331-1993/art-37-operazioni-intracomunitarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it